



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)**

(V. Stampato Camera n. 1991)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 2009*

Nuova disciplina del commercio interno del riso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa* L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

c) riso integrale *parboiled*: il prodotto definito ai sensi della lettera *b)*, nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

e) riso *parboiled*: il prodotto definito ai sensi della lettera *d)*, nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da *b)* ad *e)*, derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da *b)* ad *e)*, derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da *b)* ad *e)*, derivato da particolari varietà di riso greggio che,

per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;

i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso *parboiled* e al riso integrale *parboiled* prodotti e confezionati nel territorio nazionale nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel medesimo territorio.

2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

Art. 3.

(Classificazione del riso e denominazioni di vendita)

1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

a) riso tondo ovvero a grani tondi;
b) riso medio ovvero a grani medi;
c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, a condizione che:

a) la lolla sia stata interamente asportata;

b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito.

3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla presente legge. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato 4 sono riportate con caratteri, dimensioni e colori eguali.

4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.

6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.

7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

8. L'indicazione «sottotipo» è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con

caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

Art. 4.

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo)

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.

3. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.

4. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

(Utilizzo di marchi collettivi)

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000. Si applicano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Revisione delle analisi)

1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Periodo transitorio)

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 9.

(Norme finali)

1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)

Caratteristiche qualitative
per il riso, per il riso integrale, per il riso *parboiled* e per il riso integrale *parboiled*
(valori massimi)

Categorie ¹	Riso	Riso integrale	Riso <i>parboiled</i>	Riso integrale <i>parboiled</i>
Grani spuntati (%)	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) (applicabile alle denominazioni previste all'allegato 4)	5,00	5,00	5,00	5,00
Grani rotti (%) (applicabile a tutte le altre denominazioni ammesse)	10,00	10,00	10,00	10,00
Grani striati (%)	3,00 ²	-	3,00 ²	-
Grani pigmentati (%)	-	3,00 ³	-	3,00 ³
Grani gessati (%)	3,00	3,00 ⁴	-	-
Grani danneggiati (%)	1,50	3,00	1,50	3,00
Grani danneggiati da calore (%)	0,05	0,05 ⁴	0,05	0,05 ⁴
Grani immaturi o malformati (%)	3,00	3,00 ⁴	3,00	3,00 ⁴
Grani di altre varietà (%)	5,0 ⁵	5,0 ⁵	5,0 ⁵	5,0 ⁵
Grani non completamente gelatinizzati (%)	-	-	8,00	8,00 ⁴
Grani non <i>parboiled</i> (%)	-	-	0,1	0,1 ⁴
Pecks (%)	-	-	0,50	0,50 ⁴
Materie estranee commestibili (%)	0,10 ⁶	0,10 ⁶	0,10 ⁶	0,10 ⁶
Materie estranee non commestibili, non tossiche (%)	0,01	0,01	0,01	0,01
Coefficiente di variazione ⁷ della lunghezza dei grani (%)	5,0	5,0	5,0	5,0

¹ Le definizioni sono riportate nell'allegato 2

² Non si applica nel caso del "riso ostigliato"

³ Non si applica nel caso del "riso pigmentato"

⁴ Dopo lavorazione

⁵ Applicabile solo alle denominazioni di cui all'allegato 4

⁶ Incluso il riso semigreggio o integrale

⁷ Calcolo del coefficiente di variazione:

	formule	esempio numerico
Valori	$Y_1 Y_2 \wedge Y_i \wedge \wedge Y_n$	6,6 6,3 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,4 6,5 6,5 6,6
Media	$\bar{Y} = \frac{\sum_1^n Y_i}{n}$	6,51
Deviazione standard	$S = \sqrt{\frac{\sum_1^n Y_i^2 - \frac{(\sum_1^n Y_i)^2}{n}}{n-1}}$	0,113618
Coefficiente di Variazione	$CV\% = \frac{S}{\bar{Y}} \cdot 100$	1,7

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 3)

Definizioni dei difetti

Termini	Descrizione
Grani spuntati	Grani a cui manca tutto il dente
Grani rotti o rotture	Grani a cui manca una parte superiore al dente
Grani gessati	Grani o rotture la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
Grani danneggiati da calore	Grani o rotture la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore
Grani danneggiati	Grani o rotture che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono grani danneggiati da calore
Grani immaturi o malformati	Grani o rotture a maturazione incompleta e/o malformati
Grani striati	Grani o rotture con striature di pericarpo pigmentato che rivestono una superficie inferiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie totale
Grani pigmentati	Grani o rotture con pericarpo pigmentato che ne riveste più di $\frac{1}{4}$ della superficie
Grani di altre varietà	Grani o rotture di varietà diversa da quella maggioritaria
Grani non completamente gelatinizzati	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> non completamente gelatinizzati e con un'evidente area opaca bianca
<i>Pecks</i>	Grani o rotture di riso <i>parboiled</i> nei quali più di $\frac{1}{4}$ della superficie è di colore marrone scuro o nero a causa del processo <i>parboiled</i>
Materie estranee commestibili	Semi, parti di semi e loro derivati commestibili
Materie estranee non commestibili, non tossiche	Sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche

ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 3)

Metodi di analisi

UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994: Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994).

Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera *b*) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'*Instron Food Tester*.

UNI 11301 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)

Denominazioni di vendita						
Riso Arborio	Riso Roma	Riso Baldo	Riso Carnaroli speciale	Riso Carnaroli grezzo	Riso Ribe	Riso Vialone nano
Varietà Arborio, Volano e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 + 7,2 b) larghezza (mm) 3,2 + 3,4 c) lungh./largh. 2,0 + 2,2 d) consistenza (kg/cm ²) 0,65 + 0,80 e) perla molto estesa	Varietà Roma, Elba e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,4 + 7,2 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,2 + 2,4 d) consistenza (kg/cm ²) 0,60 + 0,80 e) perla da poco a molto estesa	Varietà Baldo, Bianca, Galileo e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 + 7,2 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,2 + 2,4 d) consistenza (kg/cm ²) 0,65 + 0,80 e) perla poco estesa f) tempo di gelatinizzazione (minuti primi) 20 + 22	Varietà Carnaroli i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 + 7,0 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,2 + 2,3 d) consistenza (kg/cm ²) ≥ 0,85 e) perla molto estesa	Varietà Karnak e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,5 + 7,0 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,2 + 2,3 d) consistenza (kg/cm ²) ≥ 0,85 e) perla molto estesa	Varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5,8 + 6,8 b) larghezza (mm) 2,4 + 2,8 c) lungh./largh. 2,0 + 2,7 d) consistenza (kg/cm ²) 0,60 + 0,75 e) perla poco estesa	Varietà Vialone nano e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5,4 + 5,8 b) larghezza (mm) 3,2 + 3,5 c) lungh./largh. 1,6 + 1,8 d) consistenza (kg/cm ²) ≥ 0,85 e) perla molto estesa f) tempo di gelatinizzazione (minuti primi) 15 + 17

Denominazioni di vendita					
Riso Originario	Riso S. Andrea	Riso Thaibonnet	Riso Ribe parboiled	Riso Baldo parboiled	Riso Thaibonnet parboiled
Varietà Ambra, Ballila, Brio, Centauro, Cigalon, Elio, Marte, Perla, Selenio e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) ≤ 5,2 b) lungh./largh. ≤ 2,0 c) consistenza (kg/cm ²) 0,60 + 0,75 d) perla poco estesa	Varietà S. Andrea e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,2 + 6,7 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,1 + 2,3 d) consistenza (kg/cm ²) 0,60 + 0,75 e) perla poco estesa	Varietà Albatros, Ellebi, Eolo, Gladio, Libero, Mercurio, Saturno, Scudo, Sprint, Thaibonnet e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) ≥ 6,0 b) lungh./largh. ≥ 3,0 c) consistenza (kg/cm ²) ≥ 0,85 d) perla assente	Varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 5,8 + 6,8 b) larghezza (mm) 2,4 + 2,8 c) lungh./largh. 2,0 + 2,7	Varietà Baldo, Bianca, Galileo e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) 6,6 + 7,2 b) larghezza (mm) 2,9 + 3,1 c) lungh./largh. 2,2 + 2,4	Varietà Albatros, Ellebi, Eolo, Gladio, Libero, Mercurio, Saturno, Scudo, Sprint, Thaibonnet e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche: a) lunghezza (mm) ≥ 6,0 b) lungh./largh. ≥ 3,0

1) I valori di lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza/larghezza e tempo di gelatinizzazione si riferiscono a quelli medi dei grani di riso lavorato presenti nella confezione.

2) Per « perla » si intende la zona superficiale e/o interna al grano, di aspetto opaco e farinoso. Almeno il 60 per cento dei grani presenti nella confezione deve presentare la caratteristica indicata.

